

Pm più libero di chiedere la liquidazione giudiziale

**Addio al termine
«fallimento»
Spazio all'esercizio
provvisorio
dell'impresa**

PAGINA A CURA DI

Riccardo Borsari

■ Il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza prevede, in relazione al fallimento, modifiche lessicali e sostanziali di notevole impatto.

Anzitutto, il termine «fallimento» è sostituito con l'espressione «liquidazione giudiziale» e ciò in conformità a quanto avviene in altri Paesi europei, come la Francia e la Spagna. L'obiettivo è agevolare il superamento dello stigma che si accompagna alla parola «fallito», storicamente fonte di discredito personale e sociale. Come chiarito nella relazione al Codice, la nuova definizione muove dal presupposto che il fallimento ha perso negli anni la connotazione di strumento volto principalmente a espellere dal mercato l'imprenditore insolvente, gravato anche dal marchio della colpevole incapacità di corretta gestione degli affari. La mancata riuscita dell'attività imprenditoriale va quindi valutata come un esito possibile rispetto a un'attività intrinsecamente caratterizzata dal rischio economico e non necessariamente come la conseguenza di colpevole inettitudine o di attività fraudolenta dell'imprenditore.

È prevista l'adozione di un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore, il cui esito è condizionato dal *petitum* oggetto della domanda dei soggetti legittimati ad agire, anche quali interventori. In tale sede procedimentale devono, infatti, confluire tutte le domande e istanze, anche contrapposte, di creditori, pubblico ministero e debitore, in vista dell'adozione o dell'omologazione, da parte dell'organo giurisdizionale compe-

tente, della soluzione più appropriata alle situazioni di crisi o insolvenza, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio. Il menzionato modello è applicabile a tutte le categorie di debitori: persone fisiche o giuridiche, enti collettivi, consumatori, professionisti o imprenditori che esercitano attività commerciale, artigianale o agricola; restano esclusi solo gli enti pubblici.

IL RUOLO DEL PM

Rispetto ai soggetti legittimati ad avviare la procedura, è stato potenziato il ruolo del pubblico ministero: è previsto, infatti, che il Pm presenti il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui abbia notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza. Parimenti, qualsiasi autorità giudiziaria che rilevi l'insolvenza nel corso di un procedimento deve darne segnalazione al pubblico ministero (articolo 38).

Allo scopo di incentivare la prosecuzione dell'attività di impresa nel corso della liquidazione giudiziale sono state introdotte modifiche all'istituto dell'esercizio provvisorio dell'impresa: il nuovo articolo 211 prevede, infatti, la regola generale secondo la quale, con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, il tribunale autorizza il curatore a proseguire l'esercizio dell'impresa anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, se dall'interruzione può derivare un grave danno, purché la prosecuzione non arrechi pregiudizio ai creditori. Con riferimento agli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti, se pure sia ravvisabile una linea di continuità con la disciplina dell'attuale legge fallimentare, sono state introdotte alcune novità in ossequio alla prescrizione del legislatore delegante di limitare le ipotesi di preclusione, al fine di salvaguardare il più possibile le aspettative di soddisfacimento dei creditori. In particolare, nell'ipotesi di subentro del curatore nei contratti che, alla data di apertura della liquidazione giudiziale, risultino ancora ineseguiti o non

compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali, la preveducibilità è prevista solo per i crediti maturati in corso di procedura (articolo 172).

LE FUNZIONI

Al giudice delegato sono attribuite, in continuità con l'attuale impostazione, non più funzioni di direzione della procedura, ma di vigilanza e di controllo sulla regolarità della stessa (articolo 123), essendo l'amministrazione dei beni del debitore rimessa al curatore (con la necessaria interlocuzione, in taluni casi, dell'organo rappresentativo dei creditori). Invero, il giudice delegato è destinato a riacquistare un ruolo centrale nella fase di liquidazione dei beni: l'articolo 216 affida all'organo giudicante la determinazione delle modalità di liquidazione, attualmente rimessa alle scelte del curatore. Ai fini di un maggiore controllo sulla liquidazione è stata, inoltre, eliminata la possibilità di un'autorizzazione generalizzata al curatore degli atti conformi al programma di liquidazione: i singoli atti devono essere approvati dal giudice delegato, previa verifica di conformità con il programma.

Gli interventi in ambito penale sono assai limitati. Va senz'altro segnalata la previsione di misure premiali volte a favorire l'imprenditore che abbia presentato tempestiva istanza all'organismo di composizione assistita della crisi ovvero abbia presentato domanda di accesso ad altri strumenti per la risoluzione concordata della crisi (sempre che tale domanda non sia stata in seguito dichiarata inammissibile). In tali casi, l'articolo 25 prevede una causa di non punibilità per tutti i reati di bancarotta quando sussistono le condizioni di tempestività dell'istanza e risulti un danno di speciale tenuità; oltre ad introdurre una circostanza attenuante nel caso in cui il danno complessivo non superi i due milioni di euro e risulti un attivo inventariato o offerto ai creditori che consenta il soddisfacimento di almeno un quinto dell'ammontare dei crediti chirografari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE INNOVAZIONI PIÙ SIGNIFICATIVE

La nuova procedura

- Il termine «fallimento» è sostituito dall'espressione «liquidazione giudiziale»: la mancata riuscita dell'attività imprenditoriale non deve essere necessariamente valutata come la conseguenza di colpevole inettitudine o di attività fraudolente dell'imprenditore
- Adozione di un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore, in cui confluiscono tutte le istanze, anche contrapposte, di creditori, pubblico ministero e debitore
- Potenziato il ruolo del pubblico ministero nella fase di apertura del procedimento
- Semplificate le modalità di apprensione dell'attivo
- Previsti termini più stringenti per presentare le domande tardive
- Incentivato l'esercizio provvisorio dell'impresa
- Limitate le ipotesi di prededuzione: in caso di subentro del curatore nei contratti pendenti sono prededucibili solo i crediti maturati in corso di procedura
- Al giudice delegato sono attribuite funzioni di vigilanza e controllo, con un ruolo centrale nella fase di liquidazione dei beni
- Il programma deve indicare sia il termine iniziale che quello di completamento dell'attività